

5-07525 Gebhard: Ambito di applicazione dell'obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in esame, l'onorevole Gebhard ha richiesto alcuni chiarimenti in relazione all'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dalla legge 28 dicembre 2016, n. 208 (legge di stabilità 2016).

In particolare, l'interrogante chiede che venga chiarito se alcune figure professionali che erogano prestazioni sanitarie, come ad esempio fisioterapisti, logopedisti e assimilati, seppur non espressamente richiamati dalla norma, siano comunque tenuti all'obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate previsto dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e a decorrere da quale data.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si riferisce quanto segue.

Tra i soggetti obbligati all'invio dei dati la citata norma testualmente individua, con riferimento alle prestazioni erogate a decorrere dall'anno 2015, «le strutture per l'erogazione delle prestazioni, di assistenza protesica e di assistenza specifica, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari», e, in base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, con riferimento alle prestazioni erogate a decorrere dall'anno 2016, anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Ciò premesso, si rappresenta che rientrano tra i soggetti tenuti all'invio dei dati relativi alle prestazioni erogate a decorrere dall'anno 2015 sia le strutture e i soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica, sia le strutture e i soggetti che erogano prestazioni ausiliarie della professione sanitaria, qualora siano accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari.

In base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, per le prestazioni erogate a decorrere dall'anno 2016, saranno tenute all'invio dei dati anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.